

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1781 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2016

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inserimento di una voce relativa a Saint Pierre e Miquelon nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

[notificata con il numero C(2016) 6287]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti»), e comprende un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione.
- (2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti a un trattamento pertinente indicato in tale parte dell'allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti specifici. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», elencati in ordine decrescente di gravità del rischio per la salute degli animali legato al prodotto specifico.
- (3) Saint Pierre e Miquelon ha chiesto di essere incluso nell'elenco dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e autorizzato all'introduzione di prodotti a base di carni di pollame nell'Unione. Durante il processo di produzione delle carni di pollame a Saint Pierre e Miquelon il prodotto a base di carni di pollame interessato viene sottoposto a un trattamento termico conforme al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (4) Saint Pierre e Miquelon ha presentato una documentazione completa e soddisfacente sulla situazione sanitaria del pollame, sulla prevenzione delle malattie e sui sistemi di controllo in vigore.
- (5) È quindi opportuno includere Saint Pierre e Miquelon nell'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi figurante nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, indicando il trattamento «D» nella colonna relativa al pollame e alla selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti).
- (6) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

